

Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione

L' INAIL - Direzione Regionale per la Sardegna (di seguito denominato INAIL) informa che intende sottoscrivere convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative di riabilitazione, analiticamente descritte nell'Allegato A e di quelle incluse nei livelli essenziali di assistenza con oneri a carico del S.S.R., a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici gestiti dalle sedi Inail della Sardegna riportate nell'allegato B, in applicazione dei principi di trasparenza, prossimità al domicilio dell'assicurato, rotazione e contenimento delle spese.

Sono ammesse alla sottoscrizione, senza alcun vincolo di esclusiva, oltre alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelle private accreditate del territorio sardo in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività riabilitative.

Si precisano di seguito le premesse di riferimento, l'oggetto, le condizioni e le modalità per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alla stipula della convenzione.

1 – Premesse

L'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., prevede che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'art.11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con

le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

In data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail. In particolare l'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro prevede che "L'Inail, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo".

In data 11 luglio 2023 Inail e Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto la convenzione, di durata triennale, in attuazione del protocollo d'intesa siglato tra le medesime parti il 15 dicembre 2015 e rinnovato, da ultimo, il 15 dicembre 2021. In detta convenzione sono state individuate le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività riabilitative con le quali l'Inail può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

2 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni in materia di riabilitazione, con oneri a carico Inail, integrative elencate nell'allegato A (tutte o in parte) con le relative tariffe, e a carico del Ssr di quelle incluse nei livelli essenziali di assistenza.

Le prestazioni integrative descritte nell'allegato A al presente avviso potrebbero ridursi ove la Regione decidesse il loro riconoscimento quali prestazioni Lea come previsto dalla normativa, in tal caso gli oneri saranno a carico del S.S.R..

3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La struttura sanitaria assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità da lavoro:

- le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;

- le prestazioni integrative (extra Lea) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (allegato A) che costituirà parte integrante della convenzione.

La struttura sanitaria si impegna a effettuare, con onere a carico del SSR, la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo entro 7 gg dalla presentazione dell'impegnativa dell'Inail.

L'Inail approva il progetto riabilitativo per le cure extra Lea.

La struttura sanitaria si impegna a erogare le prestazioni non oltre 7 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'Inail.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni Lea e prestazioni integrative extra Lea) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura sanitaria.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura sanitaria ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno disegnati dall'Inail e concordati con la singola struttura.

4 - Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra Lea" la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate, dopo il benestare dell'Inail emetterà fattura a suo carico per singolo assistito con analitica indicazione delle causali e la invierà tramite PEC alla sede INAIL che ha disposto la prestazione.

La sede INAIL, previa verifica della regolare esecuzione, autorizzerà l'emissione della fattura e liquiderà la prestazione che sarà pagata entro 60 giorni dalla ricezione allo SDI, a mezzo bonifico bancario sull'Iban indicato dallo stesso fornitore ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Per le prestazioni incluse nei Lea e prescritte da medici abilitati dalla Regione Sardegna all'utilizzo del ricettario standardizzato, la remunerazione avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende sanitarie di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti di spesa (budget) assegnati.

5 - Trattamento dati personali e sensibili

Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare INAIL e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il personale di cui si avvale per la convenzione al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. e assicura che il trattamento dei dati sia effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018..

6 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità in allegato 4, che costituirà parte integrante della convenzione.

7 - Durata

La convenzione ha durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Ferme restando le condizioni di cui al seguente punto 8, l'I.N.A.I.L. ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di variazione delle condizioni, economiche e organizzative, che hanno determinato la pubblicazione dell'avviso.

8 - Risoluzione e recesso unilaterale

La convenzione sarà risolta dall'Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura, del requisito della regolarità contributiva.

Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con comunicazione scritta e motivata. Una volta concessa dall'Inail la facoltà di recesso il rapporto sarà immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

9 - Controversie

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione della convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

10 – Modalità di partecipazione

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate dovranno presentare:

1- **istanza di partecipazione all'avviso** compilata sul modello allegato (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario;

2- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00 e della Legge 183/11 e s.m.i, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello allegato (Allegato 2);

3- **attestato di conformità** dell'azienda alle regole sulla privacy di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura secondo il modello allegato (Allegato 3);

4- **patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello allegato (Allegato 4);

5- **copia della polizza assicurativa** a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi, nonché dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva, di cui al modulo in allegato in allegato (Allegato 5) che potrebbero occorrere nei locali autorizzati all'esercizio della prestazione, di cui al successivo punto 6;

6 – **scheda anagrafica della struttura** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e impegnare legalmente la struttura in modello allegato (Allegato 6). In caso di più locali dove si esercita la prestazione dovranno essere allegate tante schede anagrafiche quanti sono i locali, ognuno riportante i relativi dati;

7 – **autodichiarazione antimafia** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare e impegnare legalmente la struttura in modello allegato (Allegato 7);

8 – **dichiarazione di tracciabilità** dei flussi finanziari con indicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 del **conto corrente** dedicato, da compilarsi sulla modulistica allegata (allegato 8);

9 – **copia dell'autorizzazione/accreditamento** all'esercizio delle attività riabilitative ai sensi di legge o *autodichiarazione* contenente numero di iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate.

La domanda con tutti i documenti precisati (dall'1 al 9) dovrà essere inviata all'Inail entro il 31.05.2024, esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: sardegna@postacert.inail.it indicando come oggetto "convenzione per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione"

Per eventuali informazioni è disponibile la e-mail sardegna@inail.it e i seguenti contatti:

Responsabile Ufficio Attività Strumentali – Dott. Lamberto Tagliasacchi - l.tagliasacchi@inail.it - 070 6052480 - 337 102 0947

Responsabile Sovrintendenza Sanitaria Regionale – Dott.ssa Gavina Solinas - g.solinas@inail.it - 070 6052439 - 331 626 4091

11 – Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.inail.it/
L'Inail si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative.

12 – Imposta di bollo

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico della struttura sanitaria ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e successive modifiche e integrazioni e all'imposta di registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente.

13 – Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il dott. Lamberto Tagliasacchi, responsabile dell'Ufficio Attività Strumentali della Direzione regionale Inail Sardegna.